

CONTENZIOSO

La procura alle liti nel processo tributario

di Dottryna



Ai sensi dell'articolo 83 c.p.c. la facoltà di proporre domande in giudizio (c.d. ius postulandi) viene conferita al difensore con la procura alle liti, che è un negozio giuridico unilaterale con cui il difensore viene investito del potere di rappresentare e difendere la parte in giudizio.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione "Contenzioso", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza nello specifico il caso della revoca della procura.

La **procura alle liti**, che deve essere **sottoscritta** dalla parte e dal difensore abilitato, il quale **autentica** la firma del conferente l'incarico, **può essere** di due tipi: **generale o speciale**.

La **procura generale** è quella avente ad **oggetto**, in via indeterminata, **tutte le possibili liti del contribuente** e deve essere conferita per iscritto con **atto pubblico o scrittura privata autenticata**.

La **procura speciale** è invece quella avente ad oggetto la **singola lite**, una **fase del giudizio** o un **determinato atto processuale** e può essere conferita con **atto pubblico o scrittura privata autenticata, in calce o a margine degli atti** con i quali la parte fa il suo ingresso nel processo oppure **oralmente** in udienza.

L'**incarico** di assistenza tecnica di cui all'[articolo 12, comma 7, D.Lgs. 546/1992](#) può essere **conferito**:

- **con atto pubblico** (è tale l'atto redatto, nel rispetto di determinate formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede ex [articolo 2699 cod.civ.](#));
- **con scrittura privata autenticata** (è tale la scrittura la cui sottoscrizione è stata autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale ex [articolo 2703 cod.civ.](#));
- **in calce o a margine di un atto** (vale a dire, rispettivamente, subito dopo l'ultimo rigo

dell'ultima pagina dell'atto cui viene apposta o sulla parte laterale della prima pagina dell'atto medesimo);

- **oralmente** (ovvero, nel corso dell'udienza pubblica e se ne dà atto a verbale).

Ex [articolo 85 c.p.c.](#) la **procura alle liti** può essere sempre **revocata** dalla parte e il difensore può sempre **rinunciarvi**. Tuttavia, esse non hanno **effetto** nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la **sostituzione del difensore**.

Quindi, il **difensore** revocato o che ha manifestato rinuncia al mandato **conserva la rappresentanza legale** per tutti gli atti processuali **fino a quando** non si sia provveduto alla sua **sostituzione** con un **altro difensore**.

Qui di seguito si propone un **facsimile** di revoca della procura.

ATTO DI REVOCA DELLA PROCURA ALLE LITI

sottoscritto sig. C.F. nato il residente alla
 (oppure sig. C.F. nato il residente alla
 in qualità di legale rappresentante della società con sede in alla
) dichiara di revocare con decorrenza dal la procura generale/speciale al/di
 conferire/Avv./Dott./Rag. (C.F.) (p.e.c. fax studio alla
 via con atto del

Luogo e data

Firma del revocante



La soluzione ai tuoi casi,
 sempre a portata di mano.

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >